



28.3.2017

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Relatore per parere: Mercedes Bresso

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La politica di coesione rappresenta la principale politica di investimento dell'UE avente come obiettivo la crescita economica, la competitività, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della qualità della vita per i cittadini dell'UE, nonché lo sviluppo sostenibile nel lungo termine. Da sola essa non è però in grado di garantire il livello di investimenti necessario per assicurare all'economia europea una crescita adeguata.

Con il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), l'UE ha creato uno strumento innovativo, un primo esperimento con l'obiettivo di tracciare una strada nuova e individuare nuove soluzioni di investimento. In un momento storico in cui le risorse pubbliche sono soggette a pressioni senza precedenti, il FEIS mira a massimizzare l'impatto delle risorse pubbliche attraendo al contempo investimenti privati.

Sebbene tanto i Fondi SIE quanto il FEIS siano strumenti a favore della crescita economica e degli investimenti strategici con un valore aggiunto europeo, a sostegno degli obiettivi politici dell'Unione, tra di essi vi sono importanti differenze quanto a campo di applicazione e obiettivi.

Il relatore per parere è convinto che l'obiettivo del parere della commissione per lo sviluppo regionale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017, dovrebbe essere, da un lato, garantire un coordinamento migliore di tali strumenti potenziandone le sinergie e assicurandone la complementarità, in modo che gli aiuti a titolo dei diversi strumenti e fondi dell'Unione europea non si sovrappongano, e, dall'altro, assicurare l'effettiva addizionalità delle iniziative e dei progetti supportati in particolare dal FEIS.

Le piattaforme di investimento rappresentano una modalità ottimale di attuazione della sinergia tra Fondi SIE e FEIS, essendo strumenti flessibili che consentono di individuare e finanziare progetti e iniziative economicamente sostenibili e di attrarre potenziali investitori, catalizzando risorse private a integrazione delle risorse pubbliche messe a disposizione dal bilancio europeo, dal gruppo BEI e dalle stesse banche e istituti nazionali di promozione.

La partecipazione dei Fondi SIE al FEIS attraverso piattaforme di investimento deve essere rafforzata con strumenti finanziari a livello regionale, settoriale (anche coinvolgendo diversi Stati membri in un settore specifico) e nazionale (anche raggruppando determinati progetti di investimento nel territorio di uno Stato membro).

Nel caso dei progetti transfrontalieri, il relatore per parere ritiene che tutti i progetti - e non solo quelli che includono almeno un paese della coesione - dovrebbero essere considerati rilevanti per lo sviluppo dei progetti FEIS. In particolare, sia le infrastrutture fisiche - con particolare attenzione a quelle più sostenibili, come ad esempio le ferrovie - che quelle non fisiche come le e-infrastrutture, le reti IT e le reti di ricerca e innovazione possono svolgere un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo del FEIS.

In tale contesto, il relatore per parere è convinto che un regime specifico per la possibile combinazione degli strumenti sia una soluzione percorribile, purché in coordinamento con le

autorità di gestione. La revisione del regolamento FEIS deve avvenire in accordo con le modifiche in atto dei regolamenti finanziari ("Omnibus"), e in particolare del regolamento CPR ("Common Provision Regulation"), in maniera da garantire un'effettiva sinergia e un'interazione efficace tra i diversi strumenti.

Si ribadisce inoltre l'importanza di garantire un equilibrio geografico in tutta l'Unione, contribuendo così a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. In questo senso, pur evitando assegnazioni territoriali o settoriali ("no geographical or sectoral earmarking"), i paesi che non siano ancora riusciti ad utilizzare al meglio le opportunità del FEIS dovranno essere supportati anche dalle autorità europee, ad esempio tramite una più efficace assistenza tecnica anche a livello locale, nonché tramite un coordinamento degli sforzi compiuti dagli uffici territoriali della BEI.

In quest'ottica la BEI e la Commissione dovrebbero altresì rafforzare gli strumenti di valutazione dei risultati dei progetti avviati, misurandone l'impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale europea.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) ***Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa³ sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita.*** Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, ***con una crescita del prodotto interno lordo del 2 % nel 2015.*** Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. ***Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.***

Emendamento

(1) Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, ***la Commissione sostiene che*** l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine occorre mantenere questo slancio positivo e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in settori importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali.

Emendamento

soppresso

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha pubblicato il parere n. 2/2016 dal titolo "FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione", nel quale evidenzia che "i progetti della Commissione europea di estendere ed aumentare la dotazione del fondo per gli investimenti al cuore del "piano Juncker" sono stati stilati troppo presto e con pochi elementi attestanti che detto aumento è giustificato". La Corte dei conti europea ha rilevato altresì che "non è stata effettuata un'esauriente valutazione dell'impatto" e ha criticato "il fatto che la disposizione che collegava la continuazione del FEIS ai risultati di una valutazione indipendente sia stata cancellata". La Corte ha inoltre sottolineato "il rischio che l'effetto

moltiplicatore dichiarato sia sovrastimato", e che si tratta di obiettivi e risultati attesi, e non confermati da dati tangibili, precisi, chiari e immediati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS ***procede sicuro e puntuale verso il*** conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

Emendamento

(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS ***punta al*** conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. ***Tuttavia, si sono registrate enormi differenze tra gli Stati membri in termini di investimenti, e ciò rappresenta una grave carenza del FEIS, cui è necessario porre rapidamente rimedio.***

L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/1017 prevede, ai paragrafi 6 e 7, che entro il 5 luglio 2018 sia presentata una proposta di modifica del regolamento medesimo, che dovrebbe essere corredata di una valutazione indipendente volta a stabilire se il FEIS "sta conseguendo i suoi obiettivi" e se "il mantenimento di un regime di sostegno degli investimenti è giustificato". Detta valutazione non è stata presentata se non dopo la proposta della Commissione sulla proroga del FEIS.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. ***Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare*** il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. ***Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento,*** anche gli Stati membri ***dovrebbero*** contribuire in via prioritaria.

Emendamento

(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. ***Il Fondo ha conseguito alcuni risultati positivi, ad esempio ha garantito l'addizionalità, l'equilibrio geografico e la sostenibilità dei progetti finanziati, ma ha anche mostrato alcune carenze. La Commissione ha annunciato una proroga della proposta che raddoppia*** il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria, ***al fine di allineare meglio il Fondo agli obiettivi di coesione e integrazione dell'Unione.*** La proroga prevista dalla proposta legislativa ***della Commissione*** copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. ***Per tentare di estendere la capacità del FEIS,*** anche gli Stati membri ***possono*** contribuire ***ad esso*** in via prioritaria.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha concluso che era ancora troppo presto per misurare l'impatto economico, sociale e ambientale del FEIS o per stabilire se il Fondo stesse conseguendo i suoi obiettivi. Una valutazione esauriente dell'impatto deve fornire gli elementi necessari per decidere se il FEIS debba o non debba essere prorogato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile.

(7) La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile, ***a complemento dei fondi e dei programmi dell'Unione già esistenti, ad esempio i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), che continueranno a rappresentare i fondi chiave a sostegno della coesione e degli investimenti in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni, miranti a promuovere la crescita e l'occupazione e a ridurre i divari di sviluppo tra le regioni dell'Unione.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Le proposte volte a prorogare il periodo di investimento oltre il 2020 dovrebbero essere precedute da valutazioni indipendenti che analizzino se il FEIS sta conseguendo i propri obiettivi, in particolare per quanto concerne l'addizionalità dei progetti e il suo impatto su crescita e occupazione, nonché essere basate su dette valutazioni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Le proposte di proroga del FEIS non dovrebbero tentare di sostituire o ridurre la dotazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, ***anche giovanile, crescita e competitività*** che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno ***in particolare*** incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, ***a promuovere i partenariati pubblico-privati e a sostenere gli investimenti strategici*** che presentano una maggiore addizionalità ***e un elevato valore aggiunto sotto il profilo sociale, ambientale, territoriale ed economico, includendo la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. È opportuno prestare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 174 TFUE.*** Sono

FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti *privati* nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

compresi, *in linea con le attuali tendenze economiche*, investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare *le operazioni di finanziamento misto che combinano* forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra

Emendamento

(10) Date le potenzialità che presenta di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare *la combinazione di* forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore

strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.

aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. *L'impiego combinato del FEIS e dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) può contribuire a estendere la copertura geografica del FEIS. È tuttavia fondamentale che il FEIS non sostituisca o escluda le sovvenzioni e che la sua addizionalità sia mantenuta.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) È opportuno dare maggiore risalto al potenziale del FEIS per il rilancio del mercato del lavoro e la creazione di posti di lavoro sostenibili, come avviene per la politica di coesione, nonché raccogliere e analizzare dati pertinenti e affidabili.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

(11) La relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) "Valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici", pubblicata il 6 ottobre 2016, evidenzia la necessità di correggere gli squilibri geografici del sostegno del FEIS mediante misure quali l'ampliamento della gamma degli obiettivi generali e dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS e il potenziamento del ruolo del polo europeo di consulenza sugli investimenti. Pertanto, al fine di

conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di coesione e incrementare la diffusione del FEIS, segnatamente nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, è opportuno prendere misure che rafforzino e proteggano la diversificazione settoriale e geografica del FEIS.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il FEIS e i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) dovrebbero essere considerati Fondi complementari, che sostengono investimenti strategici sostenibili con un valore aggiunto europeo in vista del conseguimento di obiettivi di politica dell'Unione quali gli obiettivi in campo climatico, che possono contribuire allo sviluppo e alla coesione territoriale. Tuttavia, l'ambito di applicazione, gli obiettivi, la logica, l'impostazione e il quadro giuridico e regolamentare del FEIS e dei Fondi SIE sono diversi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Il FEIS dovrebbe essere maggiormente promosso presso i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, dato che in essi il livello di conoscenza del Fondo è molto basso e che nessun progetto è stato sinora finanziato a suo titolo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi.

Emendamento

(16) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato, **soprattutto nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione**, in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, **come pure alle imprese che si occupano di progetti sostenibili e digitali**, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi e diversificando le fonti di finanziamento mediante la promozione dei finanziamenti multipli, come ad esempio il finanziamento collettivo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza **del** sostegno **del FEIS** in modo da migliorare la **visibilità** della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

Emendamento

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza **dei vari strumenti di** sostegno **dell'UE che possono essere utilizzati da soli o in combinazione con il FEIS, e fornire assistenza nella scelta dello strumento o della combinazione di strumenti più efficace**, in modo da migliorare la **consapevolezza** della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017 e **incoraggiare l'elaborazione di progetti di investimento che offrano un'ampia copertura settoriale e geografica**.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) È opportuno lanciare campagne di comunicazione sui progetti di investimento del FEIS. In tale contesto, la BEI dovrebbe pubblicare le informazioni e i risultati relativi alle valutazioni d'impatto che si riferiscono alle operazioni e ai progetti condotti, indicando il valore aggiunto e l'addizionalità rispettivi. Analogamente, la BEI dovrebbe pubblicare, per ciascun progetto finanziato, dati analitici che consentano di collegare i dati ai posti di lavoro creati attraverso il FEIS.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti **concentrandone** le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti, **che dovrebbe quindi disporre di risorse adeguate**. Le sue attività **dovrebbero essere concentrate** sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI

all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore

Si considera che *i progetti sostenuti dal FEIS, oltre a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile*, assicurino addizionalità *se presentano un rischio corrispondente a quello delle* attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito.

Emendamento

(1 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Si considera che assicurino addizionalità anche le attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito, se risulta da documenti pubblici che esse fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione non avrebbero potuto effettuare senza il sostegno del FEIS nello stesso periodo."

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a *situazioni di investimento* subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti

Emendamento

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a *investimenti* subottimali *come quelli dovuti a barriere generate dalle frontiere o dalle regolamentazioni nazionali*, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano

di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti di cooperazione transfrontaliera e quelli di cooperazione interregionale, in particolare tra regioni funzionali.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere ***parimenti*** sostenuti dal FEIS se è ***richiesto*** l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere sostenuti dal FEIS ***solo*** se è ***dimostrato che*** l'impiego della garanzia dell'Unione è ***richiesto*** per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma. ***Il comitato per gli investimenti garantisce che nella sua procedura di selezione si proceda alla verifica dell'addizionalità.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture *fisiche* o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.

Emendamento

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti *transfrontalieri* sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche e *non fisiche o su infrastrutture intangibili* di collegamento tra due o più Stati membri, *come l'infrastruttura digitale, le reti IT e le reti di ricerca*, o sull'estensione di *dette forme di* infrastrutture o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 6 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione

"L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:";

Emendamento

"L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti *geograficamente equilibrati* che *assicurano addizionalità e* mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:";

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -i (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3

Testo in vigore

Emendamento

-i) il terzo comma è sostituito dal seguente:

La composizione del comitato per gli investimenti garantisce l'equilibrio di genere. Il comitato direttivo si adopera per selezionare esperti che **abbiano esperienza** in materia di investimenti in **uno o più degli** ambiti seguenti:

"La composizione del comitato per gli investimenti garantisce l'equilibrio di genere. Il comitato direttivo si adopera per selezionare esperti che **possiedano, complessivamente, un mix di competenze** in materia di investimenti in **tutti gli** ambiti seguenti:"

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera d

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase

Testo della Commissione

"Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. **Non sono pubblicate** informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.";

Emendamento

"Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto **delle politiche dell'Unione, compresi gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, della creazione di posti di lavoro di qualità e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché sul rispetto** del criterio dell'addizionalità. **L'equilibrio geografico dovrebbe essere promosso rafforzando l'assistenza del PEI agli Stati membri, alle regioni e alle autorità locali con un basso tasso di partecipazione ai progetti finanziati dal FEIS. Il quadro di indicatori di valutazione, utilizzato per valutare le operazioni, è reso pubblico non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'UE, ad eccezione delle** informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.";

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

"La BEI *si pone come obiettivo di assicurare* che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.";

Emendamento

"La BEI *mira a far sì* che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS *negli obiettivi combinati* nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. *Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione non è incluso in tale calcolo.* Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.";

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione

"Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati.";

Emendamento

"Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi, *con particolare attenzione alle PMI e alle autorità regionali e locali*, e al ricorso a partenariati pubblico-privato, *nonché una consulenza sugli aspetti pertinenti del diritto dell'Unione*, tenendo conto delle specificità ed esigenze *e del potenziale di investimenti* degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati. *Il PECEI fornisce assistenza tecnica nei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, comprese l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, l'agricoltura, l'economia circolare, la RTE-T e la mobilità urbana. Inoltre, il PECEI comunica alla Commissione le barriere normative che ha individuato,*

creando così un feedback tra la BEI e la Commissione.";

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

"c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;"

Emendamento

"c) lo sfruttamento delle conoscenze **regionali e** locali, **come anche il sostegno alla creazione di capacità** per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione **a tutti i livelli** e ove possibile concorrere al conseguimento **dell'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale, nonché** dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni, **anche in coordinamento con banche nazionali e regionali di promozione**;"

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

"e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;"

Emendamento

"e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento, **con lo scopo di migliorare l'accesso per progetti che coinvolgono vari Stati membri, anche in coordinamento con le banche regionali e nazionali di promozione**;"

Emendamento 33

Proposta di regolamento

PE595.749v02-00

20/27

AD\1121099IT.docx

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

"f) la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (*quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa*) con il FEIS.";

Emendamento

"f) la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS, *al fine di consentire una complementarità ottimale degli investimenti, nonché sinergie tra di essi, in vista di una programmazione unificata dell'intervento strategico.*";

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECEI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.";

Emendamento

"5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello *regionale e* locale, il PECEI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali *e regionali* di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei. *Per facilitare l'accumulo degli investimenti privati, si rafforzano le interazioni fra il PECEI, il PPIE, la BEI e le banche o gli istituti nazionali e regionali di promozione.*";

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/1017
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, include:

(9 bis) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, **al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti europea** una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, include:"

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera f

Testo in vigore

f) una descrizione dei progetti **per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS**, così come **l'importo totale dei contributi provenienti** da ciascuna fonte;

Emendamento

(9 ter) all'articolo 16, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) **quando le risorse del FEIS sono combinate con altre fonti di finanziamento dell'Unione, quali i Fondi SIE, Orizzonte 2020 e l'MCE**, una descrizione **dettagliata** dei progetti, così come **l'esatto contributo finanziario proveniente** da ciascuna fonte, **nonché un profilo di rischio per ciascun progetto;**"

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 quater (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) all'articolo 16, è aggiunto il seguente paragrafo:

"6 bis. La BEI elabora, a fini di rendiconto, una serie di indicatori di

risultato per ciascuna operazione, onde fornire una base affidabile per l'analisi del valore aggiunto del finanziamento dell'Unione. Questa metodologia è approvata dal comitato direttivo.";

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. *Per* il 30 giugno 2018 *e per* il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento.";

Emendamento

"6. *Entro* il 30 giugno 2018 *ed entro* il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, *alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, alla Corte dei conti europea e alla Banca europea per gli investimenti* una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento, *nella quale si indica altresì se il FEIS sta conseguendo i suoi obiettivi in fatto di addizionalità dei progetti e di impatto sulla coesione sociale, economica e territoriale, e se potrebbe essere realizzato un migliore equilibrio geografico dei progetti stessi."*;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 19 – comma 1 bis

Testo della Commissione

"La BEI e il FEI informano, *o* obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza *del sostegno del* FEIS.";

Emendamento

"La BEI e il FEI informano *e* obbligano gli intermediari finanziari a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza *dei vari strumenti di sostegno dell'Unione che possono essere utilizzati da soli o in combinazione con il*

FEIS.

La BEI pubblica sul suo sito internet, per ciascun progetto, l'importo del finanziamento del FEIS.";

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 2 – lettera a – trattino 5

Testo in vigore

– entità del settore pubblico (territoriali o **meno**, escludendo tuttavia operazioni con tali entità che facciano sorgere rischio diretto per gli Stati membri) ed entità tipo del settore pubblico.

Emendamento

-a) alla lettera a), il quinto trattino è sostituito dal seguente:

"– entità del settore pubblico (territoriali o **di altro tipo**, escludendo tuttavia operazioni con tali entità che facciano sorgere rischio diretto per gli Stati membri) ed entità tipo del settore pubblico. **Un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), istituito in conformità del regolamento n. 1082/2006 sul GETC*, è considerato un'entità che non fa sorgere rischio diretto per gli Stati membri.**

*** Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19."**

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 2 – lettera b

Testo della Commissione

"Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti

Emendamento

"Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti

privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi.";

pubblici o privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi, ***o nel caso in cui l'elemento di fallimento del mercato è inequivocabilmente accertato e l'addizionalità è chiaramente valutata.***";

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Allegato – punto 6 – lettera c

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 8 – lettera b

Testo della Commissione

c) nella prima frase della lettera b), la parola "iniziale" è soppressa.

Emendamento

c) nella prima frase della lettera b), la parola "iniziale" è soppressa. ***Nella seconda frase della lettera b), la parola "adotta" è sostituita dalle parole "adotta e assicura l'efficace attuazione di".***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti	
Riferimenti	COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 3.10.2016	ECON 3.10.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 3.10.2016	
Relatore per parere Nomina	Mercedes Bresso 11.10.2016	
Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	19.1.2017	
Approvazione	21.3.2017	
Esito della votazione finale	+: 29	–: 5
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Luigi Morgano	

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

29	+
ALDE	Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg
ECR	Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić
PPE	Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij
S&D	Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

5	-
EFDD	Rosa D'Amato, Julia Reid
GUE/NGL	Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels
Verts/ALE	Davor Škrlec

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti